



Roma, 15 FEB. 2016

*Ministero  
dei Beni e delle Attività culturali e del  
Turismo*

Direzione Generale Archeologia  
Servizio II  
Via di San Michele 22 - 00153 ROMA  
Tel. 06.6723.4686 / 4640 - Fax 06.6723.4755

Mail: dg-ar@beniculturali.it

A tutte le Soprintendenze Archeologia

Alla Soprintendenza Speciale per Pompei,  
Ercolano e Stabia

Alla Soprintendenza Speciale per il  
Colosseo, il Museo Nazionale Romano e  
l'Area Archeologica di Roma

E, p.c.:

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro  
c.a. del Capo di Gabinetto

All'Ufficio Legislativo  
c.a. del Capo dell'Ufficio Legislativo

Prot. n. DG 1325 Class. 34.01.10/10.1 Allegati 5...

**OGGETTO: Concessione di ricerche e scavi archeologici (D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, artt. 88-89). Atto di indirizzo in relazione alle richieste di concessioni di scavo per l'anno 2016.**

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 del d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 e facendo seguito alle direttive già impartite con circolare n. 3/2015 ed ulteriormente precisate dalla nota prot. 905 del 27.02.2015, visto il parere del Comitato tecnico-scientifico per l'Archeologia reso con prot. 1195 del 11.02.2016, questa Direzione ritiene opportuno proseguire nell'attività di riordino ed aggiornamento delle procedure legate al rilascio della concessione di ricerche e scavi archeologici, di cui agli artt. 88-89 del D. Lgs. 42/2004.

Tale attività si rende necessaria in particolare in considerazione delle novità normative introdotte dalla Legge 29 aprile 2015, n. 57 (entrata in vigore il 17 maggio 2015) recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992", nonché della progressiva attuazione della riorganizzazione dell'assetto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, disposta con d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, entrata nella sua fase operativa. Essa è altresì volta a rispondere all'esigenza, manifestata da alcune delle Soprintendenze in indirizzo, di potenziare la standardizzazione della documentazione e la razionalizzazione delle procedure, al fine di assicurare una maggiore efficienza e speditezza del procedimento, nonché alla necessità di rendere più efficace l'attività di tutela dei beni portati in luce, attraverso l'esercizio di un controllo più puntuale sia sulle condizioni in cui vengono lasciati i siti al termine delle annuali campagne di scavo, sia sulle modalità di conservazione dei reperti.

Al fine di delineare un quadro complessivo della materia, è opportuno innanzitutto richiamare sinteticamente i riferimenti normativi e procedurali relativi alla concessione di ricerche e scavi archeologici ed illustrare le novità introdotte dalla legislazione più recente.

Com'è noto, la disciplina generale relativa all'esecuzione di ricerche archeologiche e al rilascio delle concessioni di scavo e di ricerca è dettata dagli articoli 88 e 89 del D. Lgs. 42/2004, i quali stabiliscono che le attività di ricerca archeologica sono riservate al MiBACT, che può esercitarle direttamente oppure affidarle in concessione a soggetti pubblici o privati.

Le regole procedurali relative agli scavi in concessione, dettate dagli articoli del Capo IV del r.d. 30 gennaio 1913, n. 363 (e, in particolare, dagli art. 100-101, 103-104, 106-108), sono state precisate negli anni per mezzo di circolari ministeriali (n. 94 del 10.07.2000 dell'Ufficio Centrale Beni Ambientali Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici; prot. 14184 del 30.09.2004; prot. 958 del 04.10.2005; prot. 11546 del 04.12.2012 della Direzione Generale per le Antichità e circ. n. 3 del 09.02.2015 e prot. 905 del 27.02.2015 della Direzione Generale Archeologia) che ne hanno regolamentato gli aspetti generali e che sono da intendersi confermate.

Alcuni dei principi di carattere generale enunciati nelle predette circolari hanno assunto recentemente carattere normativo con l'emanazione della Legge 29 aprile 2015, n. 57, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992", della quale si ritiene opportuno in questa sede richiamare per esteso l'art. 3:

*"In vista di preservare il patrimonio archeologico e di garantire il significato scientifico delle operazioni di ricerca archeologica, ciascuna Parte si impegna:*

*I. a porre in atto procedure di autorizzazione e di controllo degli scavi nonché altre attività archeologiche, al fine:*

*a. di impedire ogni scavo o spostamento illecito di elementi del patrimonio archeologico;*

*b. di assicurare che gli scavi e le prospezioni archeologiche siano intraprese in maniera scientifica, con riserva che:*

*- siano utilizzati, il più spesso possibile, metodi di investigazione non distruttivi;*

*- gli elementi del patrimonio archeologico non vengano riesumati in occasione di scavi o lasciati esposti durante o dopo questi ultimi senza che disposizioni adeguate siano state adottate per la loro preservazione, conservazione e gestione;*

*II. a vigilare che gli scavi ed altre tecniche potenzialmente distruttrici siano praticate solo da persone qualificate e specialmente abilitate;*

*III. a sottoporre ad un'autorizzazione preliminare specifica nei casi previsti dalla legislazione interna dello Stato l'impiego [...] di altri strumenti di investigazione o procedimenti per la ricerca archeologica."*

Il primo comma ribadisce la necessità che l'esecuzione di scavi e ricerche archeologiche sia sottoposta ad una specifica procedura di autorizzazione, che nella legislazione italiana coincide con la procedura della concessione di scavo ed esclude pertanto la possibilità di ricorrere a formule diverse, sia pure utilizzate in passato, quali le convenzioni stipulate tra Soprintendenze e soggetti pubblici o privati, da considerarsi di conseguenza prive di efficacia. Si chiede pertanto a codeste Soprintendenze di invitare i titolari di convenzioni che abbiano ad oggetto attività di scavo archeologico a presentare regolare richiesta di concessione di scavo, qualora abbiano intenzione di proseguire le ricerche già in corso.

Nello stesso comma si richiama inoltre la necessità di vigilare sull'adeguata documentazione dei depositi portati in luce e sulla corretta conservazione delle strutture, che i concessionari dovranno garantire attraverso la realizzazione degli opportuni interventi di restauro (secondo le direttive fornite dalla Soprintendenza competente) e/o mediante il reinterro delle aree di scavo a fini conservativi, esigenza già ripetutamente rappresentata da questo Ufficio nelle circolari citate. Sarà cura delle Soprintendenze far sì che i concessionari consegnino un'esauriva documentazione delle indagini effettuate e delle misure adottate per la conservazione.

Particolare attenzione va riservata al disposto del secondo comma, che chiama l'Amministrazione a vigilare affinché lo scavo archeologico sia praticato soltanto da persone qualificate e specialmente abilitate (secondo quanto era già peraltro previsto dalla circ. n. 94 del 10.07.2000 dell'UCBAAS). Tale disposizione esclude categoricamente la possibilità che allo scavo archeologico possano partecipare soggetti diversi da archeologi provvisti del titolo di laurea o da studenti universitari in discipline archeologiche o affini, dovendosi la loro eventuale collaborazione, qualora conseguente ad accordi formalizzati, riservare ad attività collaterali allo scavo od alla assistenza allo stesso a scopo didattico. Si invitano le Soprintendenze in indirizzo a vigilare su questo aspetto con particolare attenzione nel valutare quelle richieste di concessione di scavo che dovessero prevedere il coinvolgimento di dilettanti ed appassionati, indipendentemente dal fatto che esso sia a titolo gratuito o mediante versamento di una

quota di partecipazione. In relazione a quest'ultimo aspetto, è appena il caso di ricordare che le richieste di concessione che prevedano la formula della *Summer School* o formule analoghe potranno essere accolte soltanto a condizione che i partecipanti siano archeologi o studenti di archeologia e che i proventi derivanti dalle quote di partecipazione siano utilizzati per coprire i costi di vitto, alloggio e assicurazione dei partecipanti stessi, o le spese vive connesse allo svolgimento della campagna. Tali proventi non dovranno in alcun caso configurare un profitto per il concessionario, essendo lo scavo archeologico un'attività diretta alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, da compiersi in un rapporto di collaborazione con l'Amministrazione, e non a scopi lucrativi.

In relazione al terzo comma, è opportuno rammentare che (come già ricordato nella circ. prot. 11546 del 04.12.2012), le ricognizioni territoriali - così come le attività di investigazione che non comportino movimento terra, quali ad esempio le indagini geognostiche di carattere non invasivo - non ricadono nel novero delle attività per le quali è previsto il rilascio della concessione di scavo, ma dovranno essere comunque subordinate ad una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza competente per territorio, che potrà dettare eventuali prescrizioni circa le modalità di esecuzione delle indagini, fermo restando che la documentazione dovrà essere consegnata entro un termine temporale concordato.

Per quanto riguarda altri aspetti specifici attinenti alle concessioni di scavo, è opportuno rammentare le disposizioni delle circolari prot. n. 53 del 04.01.2012, circ. n. 8 del 14.03.2013, circ. n. 12 del 05.05.2014 della Direzione Generale per le Antichità in relazione alla necessità di acquisire, preventivamente al rilascio della concessione di scavo, la rinuncia al premio di rinvenimento da parte di tutti i privati proprietari degli immobili sui quali si svolge lo scavo o, in alternativa, l'assunzione dell'impegno da parte del concessionario a farsi carico dell'obbligo di corrispondere il premio di rinvenimento previsto dall'art. 92 del D. Lgs. 42/2004 a favore del proprietario.

A proposito dei soggetti aventi diritto al premio, occorre sottolineare il fatto che una recente sentenza del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2302/2015) ha stabilito il principio secondo il quale il premio di rinvenimento ha natura *“di remunerazione dell'attività collaborativa del privato al perseguimento del pubblico interesse alla conservazione ed incremento del patrimonio culturale della collettività (attività collaborativa cui gli enti pubblici sono obbligati), ad incentivazione non del fine della ricerca e del rinvenimento di beni di ignota esistenza ma della loro consegna all'autorità preposta alla tutela”* e pertanto *“l'art. 92 (Premio per i ritrovamenti) del Codice è riferibile esclusivamente al privato “proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento”, “nella ratio (non di indurlo alla ricerca, ma) di premiarlo per avere consegnato il bene scoperto fortuitamente alle attività competenti”*, mentre *“non è ipotizzabile per l'ente territoriale un diverso comportamento, che la norma intende per converso disincentivare, di non rendere noto il ritrovamento”*. Viene stabilito di conseguenza il principio che agli enti pubblici territoriali, chiamati a concorrere ai compiti pubblici riguardanti il patrimonio culturale, non spetta il premio di rinvenimento. Dal momento che la citata sentenza (di cui si prega di dare massima diffusione), pur stabilendo un principio generale, riguarda un caso specifico, sarà comunque opportuno richiedere la rinuncia al premio di rinvenimento da parte degli enti territoriali proprietari degli immobili interessati dagli scavi archeologici in concessione.

In relazione alla possibilità di accollo del premio di rinvenimento, è opportuno ricordare che essa è ammessa - sulla base del parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero prot. 4167 del 13.03.2013, trasmessa con circ. 8/2013 della Direzione Generale per le Antichità - per il concessionario o altro soggetto da lui indicato, ovvero per soggetti di carattere istituzionale, e non già per singole persone fisiche (quali ad esempio il Direttore di scavo o altra persona da lui indicata), che non possono offrire le necessarie garanzie di solvibilità, in considerazione del fatto che la richiesta del premio può essere avanzata dagli aventi diritto anche a distanza di anni dal rinvenimento dei beni archeologici.

Per quanto riguarda la presentazione delle istanze per l'anno 2016, i richiedenti dovranno inviare le domande, complete della sottoelencata documentazione, alle Soprintendenze competenti, che ne cureranno l'inoltro - preferibilmente in copia cartacea - a questa Direzione entro e non oltre la data del 15 marzo 2016; non saranno prese in carico istanze trasmesse oltre la data indicata se non per gravi e documentati motivi.

Gli enti richiedenti la concessione di scavo dovranno presentare alla Soprintendenza, sia per i rinnovi sia per le nuove richieste, la seguente documentazione:

- a) istanza di concessione di scavo, datata e firmata dal legale rappresentante dell'ente richiedente, in cui dovrà essere chiaramente indicato il nominativo dell'unico direttore di scavo (ferma restando la possibilità di condividere tra più soggetti la responsabilità

scientifico della ricerca) e dovranno essere elencati tutti gli enti coinvolti a vario titolo nel progetto;

- b) piano economico dettagliato commisurato all'impegno che il richiedente la concessione intende assumere e, nel caso di concessioni pluriennali, articolato *ad annum*, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente richiedente, che - conformemente alle previsioni della circ. 3/2015 di questa Direzione (punto c, 1-3), come ulteriormente specificate dalla nota prot. 905 del 27.02.2015 - dovrà essere comprensivo di cifre riservate rispettivamente al restauro di strutture e materiali mobili e alla messa in sicurezza e/o alla ricopertura dell'area di scavo a fine campagna, ciascuna non inferiore al 15% dello stanziamento economico complessivo;
- c) relazione programmatica sulle attività di ricerca previste;
- d) pianta georeferenziata dell'area di scavo;
- e) *curriculum* professionale del direttore di scavo, ove non già fornito in precedenza;
- f) organigramma da cui si evincano ruoli e istituzioni di appartenenza dei membri dello *staff* che abbiano incarichi o posizioni di responsabilità sullo scavo;
- g) dichiarazione di rinuncia al premio di rinvenimento da parte del concessionario, sottoscritta dal suo legale rappresentante e corredata da copia del documento di identità in corso di validità;
- h) dichiarazione di rinuncia al premio di rinvenimento da parte del direttore di scavo corredata da copia del documento di identità in corso di validità;
- i) dichiarazione di rinuncia al premio di rinvenimento da parte dei membri dello *staff* che abbiano incarichi o posizioni di responsabilità sullo scavo, corredata da copia del documento di identità di ciascuno in corso di validità;
- j) dichiarazione di rinuncia al premio di rinvenimento da parte dei proprietari degli immobili, se diversi dallo Stato;
- k) dichiarazione, sottoscritta dal direttore di scavo e/o dall'ente richiedente la concessione, relativa alla copertura assicurativa di tutti i partecipanti allo scavo e/o copia delle relative polizze assicurative.

Le richieste di rinnovo dovranno inoltre essere corredate da:

- l) relazione dettagliata sulle attività svolte nel corso dell'ultima campagna di scavo, con espresso riferimento alle attività di conservazione e restauro effettuate sulle strutture e sui materiali mobili portati in luce e/o alle soluzioni adottate per la messa in sicurezza e la ricopertura dell'area di scavo;
- m) dichiarazione dell'avvenuto invio della relazione sintetica per i *Fashionline* relativa all'ultima campagna di scavo;
- n) dichiarazione della consegna dell'elenco dei materiali alle Soprintendenze.

Sarà cura delle Soprintendenze in indirizzo redigere e trasmettere a questo Ufficio un elenco delle istanze di concessione di scavo e di eventuali altre ricerche da effettuarsi in aree ricomprese tra quelle pertinenti a siti di competenza dei Poli Museali o degli Istituti dotati di autonomia speciale, completo delle opportune specifiche relative alla localizzazione delle aree di scavo, affinché questa Direzione possa darne opportuna conoscenza agli Uffici competenti (Direzione Generale Musei, Poli Museali etc.).

Le istanze presentate dai concessionari, con tutta la necessaria documentazione, dovranno essere trasmesse da codeste Soprintendenze a questa Direzione Generale accompagnate dai seguenti documenti:

- 1) prospetto riassuntivo di tutte le istanze di concessione trasmesse, secondo il modello di cui all'allegato 1;
- 2) per ogni istanza di concessione, una scheda sintetica secondo il modello di cui all'allegato 2;
- 3) prospetto riassuntivo delle concessioni pluriennali in corso, secondo il modello di cui all'allegato 3.

Le istanze potranno essere inoltrate a questa Direzione in un unico invio oppure attraverso invii successivi, secondo un ordine di priorità che dovrà essere definito tenendo conto delle date previste per l'avvio delle varie campagne di scavo.

Tutte le istanze di concessione dovranno essere inoltre accompagnate da una relazione del Funzionario responsabile o del Soprintendente, formulata sulla falsariga del modello fornito all'allegato 4, che contenga quanto già richiesto dalla circ. 3/2015 in ordine alla valutazione della coerenza con i programmi di ricerca dell'Ufficio e dell'incidenza sulla gestione del territorio di competenza; per le


richieste di rinnovo, nella relazione dovranno essere illustrati, anche mediante opportuna documentazione fotografica, lo stato in cui sono stati lasciati i siti indagati al termine della precedente campagna di scavo, il luogo e le condizioni di conservazione dei materiali mobili rinvenuti e gli interventi di restauro eseguiti. Relazioni analoghe, con specifico riferimento agli aspetti conservativi, dovranno essere trasmesse anche per gli scavi in concessione, annuali e pluriennali, che si siano conclusi nel 2015 e per gli scavi oggetto di concessioni pluriennali ancora in corso. In relazione a queste ultime, si chiede di inviare, qualora non sia già stato fatto, le integrazioni previste dalla circ. 3/2015, con particolare riferimento al piano economico aggiornato e alle dichiarazioni di rinuncia al premio di rinvenimento.

Si chiede infine a codeste Soprintendenze in indirizzo di nominare, ove non sia già stato fatto, un referente unico per le concessioni di scavo (ferme restando le specifiche competenze dei Funzionari responsabili dei diversi ambiti territoriali) e di comunicarne il nominativo e i contatti a questa Direzione.

Si precisa che sia la richiesta di fornire prospetti, schede e relazioni a corredo delle istanze trasmesse, così come quella di nominare un referente unico per le concessioni di scavo, deriva dall'esigenza di assicurare maggiore uniformità, speditezza ed efficienza ai procedimenti di rilascio delle medesime, mettendo in campo strumenti che potranno evitare o, comunque, limitare la necessità di acquisire documentazione integrativa in fase istruttoria, necessità che comporta aggravii di lavoro sia per le Soprintendenze in indirizzo sia per questo Ufficio, nonché mancanza di tempi certi nel rilascio delle autorizzazioni.

Per quanto riguarda le istanze di concessione già trasmesse a questa Direzione prima della data di entrata in vigore della presente circolare, resta inteso che non è necessario inviare ulteriori aggiornamenti, se non richiesto espressamente da chi scrive.

IL DIRETTORE GENERALE ARCHEOLOGIA  
(dott. Gino Famiglietti)



LdL-CT